

Codice A2003C

D.D. 29 luglio 2022, n. 187

Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asti per l'anno 2022. Accoglimento ed autorizzazione.



ATTO DD 187/A2003C/2022

DEL 29/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali**

OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asti per l'anno 2022. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di una istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”, trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019 un’attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con nota recante prot. n. AOO.0.22/06/2022.0068280 del 22 giugno 2022 il Comune di Asti ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 19 ter C.P. “Leggi speciali in materia di animali”, introdotto dall’articolo 3, comma 1, della legge 189/2004, del “Palio di Asti Edizione 2022” del 4 settembre 2022.

L’istanza del Comune di Asti è pervenuta alla Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali (prot. arrivo n. 5179/A2003C del 27 giugno 2022), che ha provveduto a:

- richiedere alla Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 5257/A2003C del 28 giugno 2022, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione;
- comunicare al Comune di Asti, con nota prot. n. 5323/A2003C del 29 giugno 2022, l’avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità e Welfare e di integrazioni da parte del Comune stesso in merito alla data esatta di svolgimento del Palio di Asti e al rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e s.m.i e delle “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”.

Nell’istanza presentata, il Comune di Asti dichiara che:

- a) il Palio di Asti rispetta appieno i requisiti generali e tecnico scientifici fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 (dichiarazione allegata all’istanza);
- b) la manifestazione si svolge con le modalità dell’Edizione 2019 per la quale era stata accordata l’autorizzazione;
- c) in linea con gli indirizzi ministeriali, è stato previsto un protocollo tecnico che stabilisce il percorso di addestramento ed i controlli periodici, attitudinali e sanitari, necessari a garantire il costante aggiornamento dell’elenco dei cavalli ritenuti idonei alla corsa, tra i quali i singoli Rioni, Borghi e Comuni sceglieranno quelli che, dopo un’ulteriore minuziosa e severa visita clinica veterinaria, parteciperanno alla competizione;
- d) le visite saranno effettuate da una Commissione Veterinaria istituita dal Comune di Asti e composta da Professori Universitari, esperti in ippatria, in un sito scelto dal Comune, tecnicamente idoneo;
- e) durante le visite e durante i controlli attitudinali saranno effettuati prelievi di liquido biologico per gli esami antidoping che saranno inviati al laboratorio Unirelab;
- f) la Commissione Veterinaria seguirà i cavalli anche in pista e se alla visita che precede la finale qualcuno di essi manifestasse segni di sofferenza tali da non renderlo idoneo alla competizione finale, avrà facoltà di ordinarne il ritiro, con giudizio inappellabile;
- g) durante le corse, opererà anche un servizio di pronto soccorso, qualora si rendesse necessario e sarà riconfermata la presenza di ambulanze dotate di attrezzature apposite per l’eventuale recupero di animali feriti e sarà previsto il ricovero in una clinica veterinaria, in caso di necessità o di ulteriori indagini diagnostiche;

- h) un'equipe di Medici Veterinari dell'ASL, oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali, garantirà un solerte servizio di identificazione dei soggetti e di tutela del benessere animale;
- i) si continuerà a porre in essere, come nelle ultime edizioni, una serie di accorgimenti relativi alla pista in modo da renderla meno veloce e più sicura e sistemi di protezione lungo il perimetro;
- l) sarà mantenuto all'interno della pista lo steccato segnapista, acquistato dal Comune e realizzato in pvc foggato "a collo d'oca" ad incastro automatico, sulla base delle indicazioni fornite a suo tempo dall'ex U.N.I.R.E.; esso ha dimostrato, in questi anni, buona robustezza tanto da non cedere all'urto di un cavallo in corsa, ma, nello stesso tempo di reggere e ammortizzare l'eventuale impatto;
- m) all'esterno, in rettilineo, come in curva, saranno posizionate le materassate di spessore adeguato all'eventuale urto dell'animale;
- n) i box cavalli saranno allestiti presso l'area verde dei Giardini Pubblici, come già sperimentato nelle ultime due edizioni. Tale soluzione è stata ritenuta la più adeguata da fantini, proprietari, cavallanti ed addetti ai lavori ma soprattutto ha garantito un perfetto habitat per gli animali, stante il fatto che trattasi di area molto ombreggiata da alberi ad alto fusto che la circondano;
- o) anche i fantini, provvisti di certificazione valida di idoneità sportiva, saranno sottoposti ad esami per accertare la presenza di alcool e di sostanze dopanti a cura del Dipartimento di Medicina dello sport dell'Ospedale Cardinal Massaia di Asti.
- p) il regolamento vigente, invariato rispetto a quello trasmesso, consente, tra l'altro, di agire con più incisività nei confronti dei fantini che si comportino in modo inappropriato, provocando incidenti o qualsivoglia maltrattamento dell'animale. Per questo sono stati e saranno sanzionati, anche con provvedimenti gravi, i fantini che tenteranno di "forzare la mossa" o adottare altri comportamenti pericolosi per sé, per gli altri fantini e per i cavalli.
- q) per quanto riguarda l'organizzazione complessiva del Palio, riferito a prove e corse, saranno osservati i dettami dell'Ordinanza Martini e successive modifiche e integrazioni e ci si atterrà alle prescrizioni dettate dalla Commissione Provinciale di Collaudo sui locali di pubblico spettacolo.

All'istanza è inoltre stato allegato il "Regolamento Veterinario e Protocollo Tecnico della Corsa del Palio di Asti" 2022.

Il Comune di Asti, con nota prot. n. AOO.0.11/07/2022.0075549 dell'11 luglio 2022 (prot. arrivo n. 5700/A2003C dell'11 luglio 2022) ha presentato le dichiarazioni richieste:

- a) che il Palio di Asti edizione 2022 si svolgerà domenica 4 settembre p.v.
- b) che il Palio di Asti rispetta le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 e s.m.i. e alle Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi o altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari.

Con nota prot. n. 28434/A1409A del 27 luglio 2022 (prot. arrivo n. 6449/A2003C del 28 luglio 2022), la Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell'ASL AT di Asti ed ha comunicato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Con la nota (prot. n. 45210 del 27 luglio 2022), trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, l'ASL AT, verificato il rispetto della normativa vigente con particolare attenzione a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e s.m.i., esprime essa stessa parere favorevole allo svolgimento della manifestazione.

In particolare, la nota dell'ASL riporta che è stato verificato che la manifestazione si svolgerà ad Asti, Piazza Vittorio Alfieri, domenica 4 settembre 2022 in conformità:

- a quanto previsto dall'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

- alle “Linee guida inerenti l’utilizzo di equidi od altri ungulati in corse, gare ed alte manifestazioni popolari” emesse dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica, con nota prot. n. 8999/27/03 del 15 giugno 2004;
- al vigente Regolamento Veterinario del Palio di Asti;
- all’Ordinanza 1° settembre 2021 che proroga l’Ordinanza del 21 luglio 2011 e s.m.i. in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

L’ASL AT comunica altresì che sono state programmate con il Comune di Asti, ente organizzatore, le seguenti attività veterinarie:

- l’ASL assicurerà lo svolgimento compiti previsti dall’Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati (e sue successive proroghe e modificazioni);
- l’ASL garantirà la presenza di veterinari ufficiali durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, ai quali sarà affidato anche il compito di verificare i requisiti di identificazione e certificazione degli equidi partecipanti;
- garantirà le attività previste dalla normativa vigente (partecipazione alla Commissione provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. ed obblighi previsti dall’O.M. 21 luglio 2011 e s.m.i.) e precisamente:
 - a) Commissione provinciale per la vigilanza di uci agli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii.;
 - b) identificazione degli equidi;
 - c) vigilanza e controllo sul benessere degli equini, comprendendo: la verifica dei ricoveri temporanei e, in collaborazione con la Commissione Tecnica comunale, esclusivamente per quanto riguarda i controlli relativi al percorso di gara, in particolare: controlli alla pista, alle sponde alle protezioni.

L’ASL AT precisa che restano invece a carico degli organizzatori le altre disposizioni previste dalla norma sopra citata e in particolare viene affidata al Comune di Asti:

- a) l’applicazione integrale dell’art. 2 (disposizioni relative ad equidi e fantini) della norma sopra citata;
- b) l’applicazione di quanto indicato al comma 2 dell’art. 3 (sostanze ad azione dopante);
- c) le visite di idoneità alla corsa da parte della Commissione medico-veterinaria prevista dal Regolamento Veterinario del Palio di Asti;
- d) l’assistenza zoiatrica, fornita da veterinari liberi professionisti, coordinati da un esperto ippiatra, con il compito di assicurare il servizio di pronto soccorso nei confronti di cavalli incidentati e, per i casi più gravi, il loro trasferimento presso una clinica veterinaria appositamente individuata, avvalendosi di un mezzo idoneo (ambulanza veterinaria per grossi animali).

Verificata la completezza della documentazione prodotta dal Comune di Asti;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell’istanza presentata dal Comune di Asti;

si rende necessario riprendere l’iter del procedimento in argomento e procedere all’autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione “Palio di Asti Edizione 2022” del 4 settembre 2022, nelle more di idonea regolamentazione della legge 189/2004, fatti salvi i

pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti e nel rispetto integrale e scrupoloso delle disposizioni, prescrizioni e divieti in merito all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

Tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04 19/02/19 CR;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione

ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";

- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 227-13907 del 5 luglio 2022 recante "L.r. n. 11/2018 art. 6 Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022-2024";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Palio di Asti Edizione 2022" in svolgimento ad Asti il 4 settembre 2022, riconoscendone il carattere storico e culturale.

Ciò nelle more di idonea regolamentazione della legge 189/2004, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;
- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;
- delle disposizioni, prescrizioni e divieti in merito all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, con la precisazione che rimane in capo all'Amministrazione Comunale organizzatrice ogni eventuale responsabilità ne dovesse derivare.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di notificare al Comune di Asti il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti